Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1957, n. 298.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MORO — TAMBRONI — ANDREOTTI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dei suoi altri Regni e Territori, Capo del Commonwealth;

Desiderando regolare la posizione dei funzionari consolari di ciascuna delle Parti nei territori dell'altra;

Hanno deciso di concludere una Convenzione consolare ed a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. l'on. avv. ATTILIO PICCIONI, Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD E DEI SUOI ALTRI REGNI E TERRITORI, CAPO DEL COMMONWEALTH (qui appresso designata come « Sua Maestà »):

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD:

S. E. Sir HENRY ASHLEY CLARKE, K. C. M. G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà, a Roma,

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

SFERA D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1.

La presente Convenzione si applica:

1. Per quanto concerne la Repubblica Italiana, al territorio della Repubblica ed a tutti i territori di cui l'Italia si assume la responsabilità delle relazioni internazionali.

2. Per quanto concerne Sua Maestà, al Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, ed a tutti i territori di cui il Governo del Regno Unito di Sua Maestà si assume la responsabilità delle relazioni internazionali.

Articolo 2.

Agli effetti della presente Convenzione:

1. Il termine « Stato inviante » indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente che nomina il funzionario consolare, o tutti i territori di detta Alta Parte ai quali la Convenzione si applica.

2. Il termine « Stato di residenza » indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente nei territori della quale il funzionario consolare esercita le funzioni inerenti al proprio ufficio, o tutti i territori di detta Parte ai quali la Convenzione si applica.

3. Il termine « territorio » indica qualsiasi parte dei territori dello Stato di residenza nel quale è situata in tutto o in parte la circoscrizione di un funzionario consolare e che è stato notificato come costituente un'unità territoriale ai fini dell'applicazione di tutti od alcuni degli articoli della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 della Convenzione stessa.

4. Il termine « cittadini » indica:

a) per quanto concerne la Repubblica Italiana, tutti i cittadini italiani e tutte le persone appartenenti ai territori di cui l'Italia si assume la responsabilità nelle relazioni internazionali, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create in conformità delle leggi di uno qualsiasi dei territori a cui la Convenzione si applica;

b) per quanto concerne Sua Maestà, tutti i cittadini del Regno Unito e delle Colonie, tutti i cittadini della Rhodesia del Sud e tutti i protetti britannici, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create conformemente alle leggi di uno qualsiasi dei territori ai quali la Convenzione si applica.

5. Il termine « nave » indica, agli effetti della Parte VII della Convenzione:

a) per quanto concerne le navi della Repubblica Italiana, qualsasi nave o natante (che non sia una nave da guerra) battente bandiera italiana;

b) per quanto concerne le navi di Sua Maestà, qualsiasi nave o natante registrato in un porto di uno qualsiasi dei territori di Sua Maestà ai quali la Convenzione si applica.

6. Il termine « funzionario consolare » indica qualsiasi persona alla quale sia stato rilasciato un *exequatur* od un'altra autorizzazione (compresa una autorizzazione provvisoria) ad agire in tale veste dalle competenti Autorità del territorio, i funzionari consolari possono essere di carriera od onorari.

7. Il termine « impiegato consolare » indica qualsiasi persona, la quale, pur non essendo un funzionario consolare, è impiegata nell'ufficio consolare per mansioni attinenti al servizio consolare, a condizione che il suo nome sia stato debitamente comunicato — conformemente all'articolo 6 della Convenzione — alle competenti autorità del territorio; il detto termine non comprende tuttavia gli autisti o le persone incaricate esclusivamente della manutenzione dei locali o di altri servizi domestici.

8. Il termine « ufficio consolare » indica qualsiasi edificio o parte di edificio occupato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni ufficiali di un funzionario consolare.

PARTE II

Personale e circoscrizioni consolari

Articolo 3.

1. Lo Stato inviante può istituire e mantenere uffici consolari nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi località ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra località dove lo Stato di residenza consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare.

2. Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari, e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, può liberamente stabilirne i limiti.

3. Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare:

a) di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali, di un terzo Stato;

b) di un territorio di un terzo Stato.

4. Un funzionario consolare può, previa notifica allo Stato di residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.

Articolo 4.

1. Lo Stato inviante può assegnare ad uno qualsiasi dei suoi uffici consolari funzionari consolari di qualsiasi grado e nel numero che ritiene necessario. Lo Stato inviante notifica per iscritto allo Stato di residenza la nomina di ogni funzionario consolare in un ufficio consolare. Nel caso i funzionari consolari onorari che siano cittadini dello Stato di residenza, quest'ultimo può chiedere che il proprio consenso alla nomina di tali funzionari venga preliminarmente ottenuto per le vie diplomatiche.

2. L'*exequatur* od altra autorizzazione viene concesso al più presto e gratuitamente dallo Stato di residenza su presentazione delle patenti del funzionario consolare o in base a qualsiasi altra notifica della nomina. Qualora sia necessario, viene accordata un'autorizzazione provvisoria, in attesa della concessione dell' *exequatur* o di altra autorizzazione.

3. L'*exequatur* od altra autorizzazione non può essere negato senza giusta causa.

4. Non può ritenersi che lo Stato di residenza abbia consentito a che il funzionario consolare eserciti le proprie funzioni, o gli abbia accordato i benefici previsti dalla Convenzione, fino a che detto Stato non gli abbia concesso l'*exequatur* od altra autorizzazione.

Articolo 5.

1. Lo Stato di residenza fa conoscere senza indugio alle proprie autorità competenti il nome di un funzionario consolare autorizzato a svolgere le proprie funzioni in conformità della presente Convenzione.

2. Nella sua qualità di agente ufficiale dello Stato inviante, il funzionario consolare ha diritto ad una speciale protezione ed all'alta considerazione di tutti i funzionari dello Stato di residenza con i quali ha rapporti ufficiali.

3. Lo Stato di residenza può revocare l'*exequatur* od altra autorizzazione di un funzionario consolare la cui condotta ha dato luogo a seri motivi di lagnanza. I motivi di tale revoca devono essere comunicati, qualora lo richieda, allo Stato inviante per le vie diplomatiche.

Articolo 6.

Lo Stato inviante ha la facoltà di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il Governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati. Il Governo del territorio indica l'autorità competente alla quale tali informazioni devono essere comunicate.

Articolo 7

1. Un funzionario od impiegato consolare può essere incaricato temporaneamente di svolgere le funzioni di un funzionario consolare deceduto o che è impossibilitato a svolgere la sua attività per ragioni di malattia, assenza o per altra causa. Su notifica al Governo del territorio, il funzionario facente funzione può esercitare la sua attività e godere dei privilegi previsti dalla presente Convenzione, in attesa del ritorno in ufficio di detto funzionario o della nomina di un nuovo funzionario consolare.

2. Se il facente funzione è un impiegato consolare, esso non può godere, a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali o di dazi doganali, di privilegi più ampi di quelli ai quali abbia già diritto in base alla presente Convenzione.

Articolo 8.

Lo Stato inviante può, con l'autorizzazione dello Stato di residenza, assegnare ad un ufficio consolare, sito nella città in cui si trova la sede del Governo centrale dello Stato di residenza, uno o più membri della propria rappresentanza diplomatica accreditata presso quest'ultimo Stato. Tali assegnazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione. I funzionari di cui trattasi continuano a godere tutti i privilegi e le immunità ad essi spettanti nella loro qualità di diplomatici, mentre per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consolari sono sottoposti alle disposizioni della presente Convenzione.

PARTE III

Prerogative ed immunità

Articolo 9.

1. Lo Stato inviante può, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi del territorio, acquistare, possedere ed occupare in virtù di uno qualsiasi dei titoli

previsti dalle leggi del territorio, sia a nome proprio che in nome di una o più persone fisiche o giuridiche, che agiscono in suo nome, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, siti nel territorio e che gli sono necessari per stabilirvi la sede di un suo ufficio consolare, o la residenza di un funzionario consolare di carriera, a condizione, in quest'ultimo caso, che la detta residenza sia situata nello stesso edificio in cui si trova la sede dell'ufficio consolare. Qualora, secondo la legge del territorio, sia necessaria l'autorizzazione delle autorità del territorio come condizione per un acquisto del genere, tale autorizzazione deve essere accordata, purchè siano state compiute le necessarie formalità e salvo che vi ostino speciali motivi.

2. Lo Stato inviante ha il diritto di costruire, per gli scopi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, immobili e dipendenze sul terreno da esso così acquistato.

3. Resta inteso che lo Stato inviante deve osservare le norme e le limitazioni in materia di edilizia ed i piani regolatori che si applicano nel luogo in cui sono siti i terreni, gli edifici, le parti di edifici e le dipendenze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10.

1. *a*) Sulla recinzione e sulle mura esterne dell'edificio in cui ha sede un ufficio consolare possono essere posti lo stemma o l'emblema dello Stato inviante con un'iscrizione appropriata indicante l'ufficio consolare nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale stemma o emblema nazionale e iscrizione possono anche essere posti sulla porta d'entrata dell'ufficio consolare o accanto ad essa.

b) La bandiera dello Stato inviante e la sua bandiera consolare possono essere inalberate sulla sede dell'ufficio consolare e, nelle occasioni appropriate, sulla residenza del funzionario consolare. Inoltre, il funzionario consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, può porre lo stemma o l'emblema dello Stato inviante ed inalberare la bandiera di detto Stato o la sua bandiera consolare sui veicoli, navi ed aeromobili a lui destinati.

c) Le autorità dello Stato di residenza devono prendere adeguate misure per assicurare alla bandiera dello Stato inviante, al suo stemma ed alla sua bandiera consolare, usati in conformità alle disposizioni dei sottoparagrafi *a*) e *b*), del presente paragrafo, il dovuto rispetto e la necessaria protezione.

2. La polizia o altre autorità del territorio non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non col consenso del funzionario consolare che regge l'ufficio, o, se tale consenso non può essere ottenuto, in esecuzione di un regolare mandato e col consenso del Ministro per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, o del Segretario di Stato per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tuttavia il consenso di detto funzionario consolare si presume nel caso di incendio o altro sinistro o nel caso in cui sia stato commesso, stia commettendosi o stia per essere commesso nella sede del Consolato un delitto mediante violenza, rimanendo inteso che, in tali circostanze, sarà al più presto fornita allo Stato inviante per le vie diplomatiche una spiegazione per iscritto dei motivi di tale intervento. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il funzionario consolare che regge l'ufficio sia cittadino dello Stato di residenza o non sia cittadino dello Stato inviante.

3. La sede di un ufficio consolare non può essere usata per concedere asilo a persone ricercate dall'autorità giudiziaria. Nel caso in cui un funzionario consolare rifiuti di consegnare una persona ricercata dall'autorità giudiziaria, su legittima richiesta delle autorità del territorio, le dette autorità possono, qualora lo ritengano necessario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla sede dell'ufficio consolare, entrare per procedere al fermo del ricercato.

4. L'entrata nella sede dell'ufficio consolare o la perquisizione di esso in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono essere compiuti col dovuto riguardo per l'inviolabilità degli archivi consolari, come stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 12.

5. Il funzionario consolare non può valersi dei privilegi che sono concessi all'ufficio consolare dalla presente Convenzione per scopi non connessi con l'esercizio delle sue funzioni consolari.

Articolo 11.

1. I terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, inclusi il mobilio e le suppellettili, occupati o posseduti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9, come pure i veicoli, navi ed aeromobili di un Consolato non possono essere assoggettati a requisizioni o ad acquartieramenti militari. Detti terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze non sono esenti da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità conformemente alle leggi del territorio: tuttavia, qualora sia necessario adottare una misura del genere nei riguardi di uno dei suddetti beni, deve essere usata ogni cura per evitare interferenze nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. In aggiunta, il funzionario o l'impiegato consolare, purchè, in ambedue i casi, soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 6 del presente articolo, la sua residenza, il suo mobilio e le altre suppellettili, come pure tutti i veicoli, navi ed aeromobili di sua proprietà o in suo possesso, sono esenti da qualsiasi requisizione, contribuzione od acquartieramento militare. Questo privilegio non viene esteso agli altri beni che gli appartengono. La residenza del funzionario o impiegato consolare non è esente da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità conformemente alle leggi del territorio.

3. Nel caso di espropriazione o requisizione di un Consolato o della residenza di un funzionario o impiegato consolare, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato di residenza prenderà secondo le leggi del territorio tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare altri alloggi adatti.

4. Inoltre, deve essere corrisposto un adeguato indennizzo per l'espropriazione o il sequestro, pagabile al tasso ufficiale di cambio più favorevole per lo Stato inviante al momento in cui la suddetta proprietà è stata espropriata o sequestrata, in una forma liberamente convertibile nella valuta dello Stato inviante e trasferibile nello stesso, per tutti i diritti di proprietà sull'immobile sede di un ufficio consolare (compresi tutti i terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze in proprietà o in possesso esclusivamente per gli scopi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 di cui è titolare lo Stato inviante, o un funzionario od impiegato consolare od altre persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dello Stato inviante. Detto indennizzo deve essere cor-

risposto entro un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui l'ufficio consolare o il funzionario od impiegato consolare è privato del possesso dei beni di cui trattasi.

5. Il funzionario consolare, che non è cittadino dello Stato di residenza, e anche l'impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, sono esonerati dal servizio militare, navale, aereo, di polizia, amministrativo e di giuria popolare di qualsiasi specie.

6. Le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono le seguenti:

a) che l'interessato sia un cittadino dello Stato inviante e che non abbia la cittadinanza dello Stato di residenza; e

b) che l'interessato non abbia un'attività privata lucrativa nel territorio; e

c) che l'interessato non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assegnazione presso l'ufficio consolare.

Articolo 12.

1 Gli archivi e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono in ogni tempo inviolabili e le autorità del territorio non possono sotto alcun pretesto esaminare o trattenere uno di essi.

2. Detti archivi, documenti e carte ufficiali devono essere tenuti separati dagli incartamenti, libri e corrispondenza dei funzionari o impiegati consolari relativi a questioni diverse. La presente disposizione non importa l'obbligo di tenere separati gli archivi e i documenti diplomatici da quelli consolari quando l'ufficio consolare ha la sua sede nei locali di una missione diplomatica.

3. Il funzionario consolare ha il diritto di comunicare col proprio Governo, colla missione diplomatica dalla quale dipende o con altri Consolati dello Stato inviante che sono situati nello stesso territorio a mezzo della posta, del telegrafo, del telefono e degli altri servizi pubblici; egli ha altresì il diritto di inviare o ricevere corrispondenza ufficiale per mezzo di valigie e di colli consolari sigillati che dovranno contenere solo la detta corrispondenza ufficiale; in ambedue i casi può fare uso di cifrari. Tuttavia, qualora una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, tale diritto di comunicare e corrispondere con la missione diplomatica, da cui l'ufficio consolare dipende, può, se la detta missione diplomatica è situata fuori dai territori dello Stato di residenza, essere sottoposto a restrizioni. Il funzionario consolare può, inoltre, comunicare e corrispondere nello stesso modo con altre missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante, o con le autorità di altri territori di detto Stato, restando inteso che, nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, questi ulteriori diritti possono essere sottoposti a restrizioni.

4. La corrispondenza consolare ufficiale di cui al paragrafo 3 del presente articolo è inviolabile e le autorità del territorio non possono esaminarla o trattenerla. Alle valigie ed ai colli di cui al citato paragrafo deve essere riservato lo stesso trattamento accordato dallo Stato di residenza alle valigie diplomatiche dello Stato inviante.

5. Il funzionario od impiegato consolare ha il diritto di opporre un rifiuto alla richiesta della autorità giudiziaria o di altre autorità del territorio di esibire qualsiasi documento che si trovi nei suoi archivi o altri documenti ufficiali come pure di deporre su questioni relative alle sue funzioni d'ufficio. Tuttavia, una richiesta del genere deve essere soddisfatta, nell'interesse della giustizia, se, a giudizio del funzionario che regge l'ufficio consolare, sia possibile farlo senza pregiudizio per gli interessi dello Stato inviante.

6. Il funzionario consolare può inoltre esimersi dal fornire prove come perito per quanto concerne le leggi dello Stato inviante.

Articolo 13.

1. Il funzionario od impiegato consolare non può essere assoggettato alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti da esso compiuti nella sua veste ufficiale, che rientrino nelle funzioni di un funzionario consolare in base al diritto internazionale come riconosciuto nel territorio, a meno che lo Stato inviante lo richieda o acconsenta al procedimento per il tramite del suo rappresentante diplomatico.

2. Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si oppongono a che il funzionario od impiegato consolare sia tenuto responsabile nei procedimenti civili nascenti da contratti da lui conclusi e che egli non abbia espressamente stipulati come rappresentante del proprio Governo ed alla cui esecuzione l'altra parte lo considerava personalmente tenuto. Resta inteso inoltre che le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 non autorizzano un funzionario od impiegato consolare a rifiutarsi di esibire documenti relativi a un contratto del genere suindicato o di testimoniare in ordine allo stesso.

3. *a*) Il funzionario od impiegato consolare può essere richiesto di deporre tanto in procedimenti civili che penali, od in procedimenti in corso avanti a qualsiasi giurisdizione amministrativa od altro Tribunale, salvo che nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 12.

b) L'autorità o la corte che richieda la testimonianza di un funzionario consolare di carriera deve prendere tutte le misure ragionevoli per evitare interferenze nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali e deve, conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel territorio, raccogliere tale testimonianza, oralmente o per iscritto, presso il suo ufficio o la sua residenza.

4. Tutti gli autoveicoli, navi e aeromobili, registrati in nome del funzionario od impiegato consolare, devono essere adeguatamente assicurati contro danni a terzi. Qualsiasi azione di un terzo in ordine a tali danni sarà considerata come un'azione di responsabilità conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo, e le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 non dànno al funzionario od impiegato consolare il diritto di rifiutarsi di esibire documenti concernenti tale azione o di testimoniare in ordine alla stessa.

5. Il funzionario consolare di carriera, per tutto il periodo durante il quale è in possesso dell'*exequatur* valido o di altra autorizzazione, come pure la sua consorte ed i suoi figli minori conviventi con lui, non può essere assoggettato alle formalità prescritte dalle leggi del territorio in ordine alla registrazione degli stranieri ed al permesso di soggiorno.

6. L'impiegato consolare che non faccia funzione di funzionario consolare può essere assoggettato, purchè non sia cittadino dello Stato di residenza, alle leggi ed ai regolamenti del territorio relativi all'entrata, al soggiorno, al controllo ed all'espulsione degli stranieri.

Articolo 14.

Il funzionario consolare di carriera non può, salvo che a richiesta o col consenso dello Stato inviante, essere assoggettato in uno dei territori dello Stato di residenza alla detenzione preventiva, riguardo ad atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, salvo che sia accusato:

a) nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, di un reato per il quale può essere inflitta una condanna di almeno tre anni di pena detentiva;

b) nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, di un reato per il quale può essere inflitta una condanna di cinque o più anni di pena detentiva.

PARTE IV

PRIVILEGI FINANZIARI

Articolo 15.

Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano per suo conto sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere (statale, regionale, provinciale, comunale ed altro) relativi:

a) alla proprietà od al possesso a qualsiasi titolo di terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, adibiti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione, ad eccezione delle tasse od altri tributi esatti quale corrispettivo di servizi pubblici o a titolo di migliorie, nella misura in cui detti immobili se ne avvantaggino;

b) ai contratti od agli atti relativi all'acquisto dei beni immobili per gli scopi suindicati;

c) alla proprietà, al possesso od all'uso di beni mobili utilizzati per scopi consolari.

Articolo 16.

1. *a*) Nessuna imposta, tassa od altro tributo può essere applicato od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sui diritti percepiti dallo Stato inviante quale corrispettivo per prestazioni consolari, o sulle ricevute rilasciate per il pagamento di tali diritti.

b) Lo Stato inviante od il funzionario od impiegato consolare è esente nel territorio da tutte le imposte, tasse od altri tributi, applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni dal funzionario o impiegato consolare. Tale esenzione non si applicherà a quelle imposte, tasse o altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone nonostante che il gravame possa ricadere sullo Stato inviante o sul funzionario od impiegato consolare.

2. Nessuna tassa, imposta o tributo può essere applicato od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sugli emolumenti, stipendi, salari o indennità ufficiali, corrisposti al funzionario od impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni specificate nei sottoparagrafi *a*) e *b*) del paragrafo 3 del presente articolo, per servizi consolari da lui prestati.

3. Il funzionario od impiegato consolare è, inoltre, salvo quanto stabilito nel paragrafo 4 del presente articolo, esente nel territorio da tutte le imposte, tasse ed altri tributi che siano o possano essere applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, ad eccezione dei dazi od altri diritti dovuti all'importazione nel territorio, esenzione regolata esclusivamente dall'art. 17, semprechè tale funzionario od impiegato:

a) non sia cittadino dello Stato di residenza, e

b) non abbia un'attività privata lucrativa nel territorio; e

c) abbia un rapporto d'impiego permanente, o qualora non abbia tale rapporto permanente, non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assunzione presso il Consolato.

4. *a*) Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano solo alle imposte, tasse od altri tributi ai quali il funzionario od impiegato consolare sarebbe stato legalmente sottoposto, in assenza dell'esenzione prevista dal presente articolo, e non si applicano alle imposte, tasse od altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone, nonostante che il gravame possa ricadere sul funzionario od impiegato consolare. Qualora, tuttavia, il funzionario od impiegato consolare abbia un reddito prodotto da una fonte posta fuori del territorio, ma tale reddito sia a lui pagabile, o riscosso per suo conto, da un banchiere o da un altro agente nel territorio, il quale è tenuto a dedurre l'imposta sul reddito al momento del pagamento e sia tenuto al versamento dell'imposta in tal modo trattenuta, il funzionario od impiegato consolare ha diritto al rimborso dell'imposta trattenuta nel modo sopraindicato.

b) Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano:

i) ai tributi applicati o esatti sulla proprietà od il possesso di beni immobili siti nel territorio;

ii) alle imposte sul reddito prodotto da altre fonti site nel territorio;

iii) alle imposte, tasse o contributi applicati od esatti nel territorio per il trasferimento di proprietà per causa di morte, ciò tanto nel caso in cui il funzionario od impiegato consolare sia l'ereditando quanto nel caso in cui esso sia l'erede;

iv) ai tributi sui contratti o sugli atti relativi (quali, ad esempio, i tributi sulla vendita o trasferimento di denaro o di beni) o tasse di bollo, imposte od esatte su di essi;

v) alle imposte di consumo o altri tributi similari, fra i quali però non devono essere incluse le imposte o tasse applicate od esatte per la proprietà, l'uso di autoveicoli, navi, od aeromobili, o di impianti radiofonici o di televisione o di oggetti importati nel territorio in base alle disposizioni dell'articolo 17.

Articolo 17.

1. Lo Stato inviante è autorizzato ad importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto all'importazione od a causa di essa, mobilio, suppellettili, forniture ed altri oggetti, compresi gli autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili, destinati esclusivamente ad uso ufficiale relativo a scopi consolari.

2. *a*) Il funzionario consolare, purchè soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 3 dell'articolo 16, ha diritto di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, co-

munale od altro) dovuto all'importazione od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali e gli altri oggetti compresi gli autoveicoli, navi, aeromobili, se tali beni sono destinati a suo uso personale o per quello dei membri della sua famiglia con lui conviventi. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano il funzionario consolare al suo primo arrivo per prendere possesso del suo ufficio sia ai suoi successivi arrivi e si estende alle importazioni da lui fatte durante il periodo in cui è assegnato all'Ufficio consolare.

b) L'impiegato consolare, purchè soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 3 dell'art. 16, ha diritto, solo in occasione del suo primo stabilimento, ed entro tre mesi dalla data d'inizio delle sue funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti e gli altri oggetti d'uso domestico se tali beni sono destinati esclusivamente per il suo uso personale o per l'uso dei membri della sua famiglia con lui conviventi.

3. Resta, comunque, inteso che:

a) lo Stato di residenza può esigere quale condizione per la concessione delle esenzioni previste nel precedente articolo, che una notifica per ogni importazione o riesportazione sia presentata nel modo da esso prescritto;

b) l'esenzione di cui al presente articolo, essendo prevista solo per gli oggetti importati per uso ufficiale o personale del funzionario od impiegato consolare, non si estende, fra l'altro, agli oggetti importati nell'interesse di terzi o per essere venduti o per altri scopi commerciali;

c) lo Stato di residenza può stabilire che l'esenzione di cui al presente articolo non si applichi, per quanto concerne le cose cresciute, coltivate, prodotte o manufatte nel suo territorio e che ne siano state esportate senza pagamento o col rimborso delle imposte o dei tributi a cui sarebbero state assoggettate se detta esportazione non fosse avvenuta;

d) nessuna delle disposizioni contenute nel presente articolo deve essere interpretata in modo da permettere l'entrata nel territorio di un qualsiasi articolo la cui importazione sia espressamente vietata per legge.

PARTE V

ATTRIBUZIONI GENERALI DEI CONSOLI

Articolo 18.

1. Il funzionario consolare ha diritto di proteggere i cittadini dello Stato di residenza e le loro proprietà ed interessi. A tal fine egli può, nella propria circoscrizione:

a) avere dei colloqui, comunicare e consigliare qualsiasi cittadino dello Stato inviante;

b) assumere informazioni su qualsiasi incidente che riguardi gli interessi di uno dei suddetti cittadini;

c) assistere qualsiasi dei detti cittadini nei procedimenti avanti le autorità del territorio o nei rapporti con le dette autorità, provvedere, ove necessario, all'assistenza legale del medesimo ed agire come interprete per suo conto avanti le dette autorità, a loro richiesta o con il loro consenso, o nominare un interprete a tale scopo;

d) rivolgersi alle competenti autorità locali della propria circoscrizione e corrispondere con le stesse come pure con competenti uffici del governo centrale del territorio. Egli non può, tuttavia, corrispondere o presentare reclami diplomatici al Ministero degli affari esteri o al Foreign Office, a seconda dei casi, salvo che in assenza di rappresentanti diplomatici dello Stato inviante. Quando reclami del genere suindicato sono presentati per iscritto, il funzionario consolare può essere richiesto dall'autorità o ufficio interessato di allegare una traduzione nella lingua ufficiale del territorio.

2. Un cittadino dello Stato inviante ha il diritto di comunicare in qualsiasi momento col competente funzionario consolare, e, salvo nel caso in cui sia detenuto, di visitarlo nel suo Consolato.

Articolo 19.

1. Il funzionario consolare deve essere informato senza indugio dalle competenti autorità del territorio quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in prigione in attesa di giudizio o comunque detenuto in custodia nella sua circoscrizione.

2. Il funzionario consolare deve essere autorizzato a visitare senza indugio, a conversare privatamente ed a provvedere alla difesa legale di qualsiasi cittadino dello Stato inviante che sia detenuto in attesa di giudizio o di interrogatorio o che abbia il diritto di appellarsi in base alle vigenti norme di procedura penale, entro il termine nel quale l'appello può essere proposto. Qualsiasi comunicazione di tale cittadino al funzionario consolare deve essere inoltrata senza indugio dalle autorità del territorio.

3. Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in espiazione di una sentenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione detto cittadino è detenuto ha, previa notifica alla autorità competente, il diritto di visitarlo. Tale visita avrà luogo in conformità con i regolamenti in vigore nello stabilimento di pena in cui il cittadino sia detenuto, restando inteso, tuttavia, che detti regolamenti devono permettere una possibilità di accesso di visitare tale cittadino e di conversare col medesimo.

Articolo 20.

Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione:

1) *a*) ricevere le dichiarazioni previste dalle leggi sulla cittadinanza nello Stato inviante;

b) registrare per i servizi nazionali obbligatori i cittadini dello Stato inviante che si sottopongano volontariamente a tali formalità, emanare comunicati e ricevere dichiarazioni da quei cittadini, in conformità con le leggi dello Stato inviante relative ai servizi nazionali obbligatori;

c) i) registrare la nascita od il decesso di un cittadino dello Stato inviante;

ii) trascrivere i matrimoni celebrati in base alle leggi del territorio, purchè almeno una delle parti abbia la cittadinanza dello Stato inviante;

iii) celebrare matrimoni, purchè ambedue le parti abbiano la cittadinanza dello Stato inviante ed a condizione che tale celebrazione sia permessa dalle leggi del territorio;

restando, comunque, inteso che la registrazione di tale nascita o decesso di un cittadino o la trascrizione

o celebrazione dei suddetti matrimoni non esenta in alcun modo le persone interessate dall'osservanza delle disposizioni della legge del territorio relative alla notifica e registrazione di nascite, decessi o matrimoni presso le autorità del territorio;

d) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali fatte dal cittadino dello Stato inviante, purchè tali dichiarazioni siano conformi alle leggi di questo Stato;

e) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato inviante e concedere visti od altri documenti del genere alle persone che desiderino recarsi nello Stato inviante;

f) rilasciare certificati di origine e di interessi, relativi a merci, da usarsi nel territorio dello Stato inviante;

g) notificare atti giudiziari o raccogliere testimonianze per conto delle autorità giudiziarie dello Stato inviante, nei modi previsti dagli accordi speciali che regolano la materia fra le Alte Parti Contraenti o comunque in modo non incompatibile con le leggi del territorio

2) rogare atti notarili, redigere e ricevere dichiarazioni, e legalizzare, autenticare o certificare firme o documenti, o tradurre documenti, in tutti i casi nei quali tali prestazioni siano richieste da una persona quale che ne sia la cittadinanza, per uso nello Stato inviante od in base alla legislazione in vigore di detto Stato. Se in base alle disposizioni della detta legislazione sia richiesta la prestazione di un giuramento o di una dichiarazione, il giuramento può essere prestato e la dichiarazione può essere resa. Il funzionario consolare può, altresì, svolgere le suelencate funzioni in relazione a documenti richiesti da un cittadino dello Stato inviante e per essere usati fuori di detto Stato; resta, tuttavia, inteso che tale disposizione non importa l'obbligo per le autorità dello Stato di residenza di riconoscere la validità di detti atti notarili o altri atti.

Articolo 21.

1 Il funzionario consolare ha diritto, nella propria circoscrizione, di assistere e consigliare i cittadini dello Stato inviante, per quanto concerne i diritti loro spettanti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato di residenza. A tale scopo egli può, se necessario:

a) assistere detti cittadini presso le competenti autorità del territorio;

b) ricevere per conto di detti cittadini, non residenti nel territorio, i pagamenti loro dovuti in base alla detta legislazione.

2. Nel caso di conflitto fra le disposizioni di un accordo speciale relativo alle assicurazioni sociali in vigore fra le Alte Parti Contraenti e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, vengono applicate le prime disposizioni dell'accordo suddetto.

Articolo 22.

Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, curare e favorire gli interessi dello Stato inviante per quanto concerne:

a) il commercio;

b) le attività artistiche, scientifiche, professionali e culturali:

c) l'emigrazione e l'immigrazione.

PARTE VI

SUCCESSIONI E TRASFERIMENTI DI BENI

Articolo 23.

1. Quando un defunto ha lasciato dei beni in un territorio ed un diritto di qualsiasi natura su tali beni (ad esempio, quale esecutore testamentario o beneficiario in una successione legittima o testamentaria) spetta a o è reclamato da un cittadino dello Stato inviante che non sia residente in questo territorio o che non vi sia legalmente rappresentato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione la successione del defunto è amministrata o, se non sia stata istituita alcuna amministrazione, i beni sono situati, ha il diritto di rappresentare tale cittadino per quanto concerne i suoi diritti ed interessi nella successione o sui beni come se una regolare procura fosse stata rilasciata al funzionario consolare dall'interessato. Qualora successivamente detto cittadino diventi legalmente rappresentato nel territorio, la posizione del funzionario consolare è quella di un procuratore del cittadino la cui procura abbia cessato di essere efficace dalla data in cui il funzionario consolare è stato informato che tale cittadino è altrimenti legalmente rappresentato, o, se un'autorizzazione ad amministrare è stata conferita al funzionario consolare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, dalla data in cui una successiva autorizzazione ad amministrare è stata rilasciata al detto cittadino o a sua richiesta od a richiesta del suo rappresentante legale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo si applicano qualunque sia la cittadinanza del defunto ed il luogo del decesso.

3. Quando il funzionario consolare sia investito di rappresentanza in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, egli ha diritto di prendere le misure necessarie per la protezione e la conservazione dei diritti ed interessi della persona di cui ha la rappresentanza. Gli deve essere inoltre riconosciuto il diritto di prendere possesso della successione o dei beni come se egli sia stato debitamente nominato procuratore della persona i cui diritti e interessi egli rappresenta, salvo nel caso che un'altra persona, avente uguali o precedenti diritti, abbia preso le necessarie misure per entrare in possesso di essi. Se in base alle leggi del territorio è necessaria un'autorizzazione ad amministrare od un provvedimento dell'autorità giudiziaria per abilitare il funzionario consolare a tutelare od a prendere possesso dei beni, l'eventuale autorizzazione ad amministrare o il provvedimento che sarebbero stati emessi in favore del rappresentante debitamente designato dalla persona i cui interessi sono tutelati dal funzionario consolare, l'autorizzazione od il provvedimento che si sarebbero dovuti emettere a favore del rappresentante debitamente nominato della persona i cui diritti sono rappresentati dal funzionario consolare, saranno emessi a favore del suddetto funzionario a sua richiesta. Su elementi di prova della necessità di un'immediata tutela o conservazione della successione e dell'esistenza di persone interessate che il funzionario consolare abbia il diritto di rappresentare, l'autorità giudiziaria emetterà, provvisoriamente qualora riconosca tale necessità, un'autorizzazione od un provvedimento in favore del funzionario consolare limitati alla protezione e alla conservazione della successione, fino al momento in cui venga emessa una nuova autorizzazione ad amministrare.

4. *a*) Salvo quanto disposto nei sottoparagrafi *b*) e *c*) del presente paragrafo, il funzionario consolare ha la piena amministrazione della successione allo stesso modo che se fosse stato debitamente nominato procuratore della persona i cui interessi egli tutela. Se in base alle leggi del territorio è necessaria un'autorizzazione ad amministrare rilasciata dall'autorità giudiziaria, il funzionario consolare avrà il diritto di chiedere tale autorizzazione e di ottenere la detta autorizzazione ad amministrare come se fosse procuratore debitamente nominato dalla persona di cui tutela diritti ed interessi.

b) L'autorità giudiziaria può, qualora lo ritenga opportuno, soprassedere a conferire l'autorizzazione di amministrare al funzionario consolare per tutto il tempo che ritiene necessario al fine di permettere alla persona rappresentata dal funzionario consolare di essere informata e di decidere se preferisca essere rappresentata altrimenti che dal detto funzionario.

c) L'autorità giudiziaria può, qualora lo ritenga opportuno, ordinare al funzionario consolare di fornire una prova attendibile che gli interessati abbiano ricevuto l'attivo della successione cui hanno diritto per legge o nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova, di restituire tale attivo all'autorità competente od alla persona che avrebbe avuto diritto su di esso. La detta autorità può altresì ordinare, se il funzionario consolare ha avuto la piena amministrazione della successione, che la trasmissione dell'attivo della successione alle suindicate persone abbia luogo nei modi da essa indicati.

5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato inviante sia deceduto mentre viaggiava o transitava nel territorio senza avervi nè il proprio domicilio nè la propria residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione tale cittadino sia deceduto ha il diritto, allo scopo di salvaguardare il denaro e gli effetti posseduti dal defunto, di prenderli in custodia immediatamente. Ciò, salvo il diritto delle autorità giudiziarie od amministrative del territorio di prendere possesso dei detti danari ed effetti nei casi in cui l'interesse della giustizia o l'indagine per l'accertamento di un reato lo richiedano. Il diritto di conservare il possesso o di disporre dei suddetti danaro ed effetti deve essere esercitato conformemente alle norme vigenti nel territorio ed alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo.

6. Se il funzionario consolare esercita i diritti di cui ai paragrafi precedenti in ordine ad una successione, egli è soggetto al riguardo alla legislazione ed alla giurisdizione dei tribunali del territorio nello stesso modo di un cittadino dello Stato di residenza.

7. Qualora ne vengano a conoscenza, le autorità locali del territorio, sia amministrative, sia giudiziarie, informeranno il funzionario consolare:

a) dell'apertura di una successione nel territorio in ordine alla quale il funzionario consolare può avere il diritto di tutelare degli interessi in base alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo; o

b) del decesso di un cittadino dello Stato inviante nel territorio quando risulti che non sia presente o legalmente rappresentata sul territorio alcuna persona, diversa da un amministratore pubblico od altro funzionario avente analoghi poteri, che abbia il diritto di chiedere l'amministrazione di un qualsiasi bene che il defunto possa avervi lasciato.

Articolo 24.

Il funzionario consolare può ricevere dall'autorità giudiziaria, da una persona fisica o giuridica, allo scopo di trasmetterli ad un cittadino dello Stato inviante che non risieda nel territorio, il danaro od i beni ai quali detto cittadino abbia diritto in seguito al decesso di una persona. Tale denaro o beni possono comprendere, ma non esclusivamente, quote ereditarie, pagamenti effettuati in virtù di leggi sugli infortuni sul lavoro o altre leggi analoghe come pure il ricavato di polizze di assicurazioni sulla vita. Il tribunale, la persona fisica o giuridica che procede alla ripartizione non è obbligato di trasmettere tale denaro o beni per tramite di un funzionario consolare, e quest'ultimo non ha l'obbligo di riceverli per eseguire la trasmissione. Qualora detto funzionario riceva effettivamente i suddetti denaro o beni, egli deve conformarsi alle condizioni poste dal tribunale, dalla persona fisica o giuridica, per quanto concerne la prova della consegna agli interessati del denaro o dei beni di cui trattasi e la restituzione degli stessi nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova.

Articolo 25.

Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o trasferiti al funzionario consolare in base alle disposizioni degli articoli 23 e 24 solo nella misura, ed alle condizioni, in cui detti pagamenti, consegna o trasferimento alle persone che il funzionario consolare rappresenta o per conto delle quali riceve sono autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore nello Stato di residenza. Il funzionario consolare non ha per quanto concerne i suddetti danaro e beni diritti maggiori di quelli che avrebbe avuto la persona che rappresenta o per conto della quale riceve, se detti danaro o beni fossero stati pagati, consegnati o trasferiti alla persona stessa.

PARTE VII

NAVIGAZIONE

Articolo 26.

1. Quando una nave dello Stato inviante si reca in un porto (col quale termine sono indicati tutti i luoghi in cui una nave può recarsi) dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, è autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'articolo 27, senza interferenze da parte delle autorità del territorio. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle autorità del territorio per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorità gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo il caso in cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare.

2. A tal fine, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da membri del suo personale, può recarsi personalmente a bordo del piroscafo dopo che esso sarà stato ammesso alla libera pratica. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed anche a recarsi all'Ufficio consolare, a meno che le autorità del territorio, di propria iniziativa, facciano opposizione in casi implicanti eccessiva perdita di tempo o grandi distanze. In tal caso le suddette autorità informeranno immediatamente il funzionario competente.

Articolo 27.

1. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.

2. Il funzionario o l'impiegato consolare può accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria e altre autorità locali, può prestare loro assistenza (compreso, qualora ciò sia necessario, assicurare loro l'assistenza legale) e può fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette autorità. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.

3. Senza pregiudizio dei diritti che hanno le autorità giudiziarie del territorio di esercitare la loro giurisdizione in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 29, il funzionario consolare può decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.

4. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.

5. Il funzionario consolare può ricevere, redigere od eseguire qualsiasi dichiarazione, atto di trasferimento od altro documento prescritto dalla legge dello Stato inviante e relativo:

a) al trasferimento od alla cancellazione dal registro dello Stato inviante di qualsiasi nave; o

b) al trasferimento di proprietà di una nave in detto registro; o

c) alla registrazione di qualsiasi ipoteca o garanzia su una nave di detto Stato.

6. Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato inviante in materia di navigazione.

Articolo 28.

1. Se un marittimo diserta da una nave dello Stato inviante in un porto dello Stato di residenza, le autorità giudiziarie e amministrative del territorio devono, a richiesta del competente funzionario consolare dello Stato inviante, collaborare alla cattura del disertore e, su prova della diserzione, detenerlo ed ordinare che sia inviato a bordo della nave o consegnato al comandante o al proprietario della nave od all'agente di questi perchè sia inviato a bordo. Resta inteso, tuttavia, che in ogni caso le dette autorità non possono essere obbligate a detenere un disertore per un periodo superiore a due mesi e che devono mettersi in rapporto col funzionario consolare per quanto concerne le disposizioni da prendersi nei suoi riguardi, prima della scadenza di tale periodo di detenzione.

2. Le autorità del territorio, non sono, tuttavia, obbligate a prendere le misure previste nel paragrafo precedente:

a) quando si tratti di un marittimo che sia cittadino dello Stato di residenza, o

b) quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la vita o la libertà del marittimo siano in pericolo per motivi razziali, di nazionalità, di opinioni politiche o religiose, in uno qualsiasi degli Stati in cui è probabile che la nave debba recarsi.

3. Se il disertore è accusato di un reato (diverso dalla diserzione) perseguibile in base alla legislazione del territorio, o se è stato condannato per un fatto del genere, le autorità del territorio non hanno l'obbligo di ordinare che il medesimo sia condotto a bordo della nave o consegnato al capitano od al proprietario od all'armatore della nave od all'agente di questi, fino a quando non sia stato giudicato e non abbia scontato la pena che gli sia stata inflitta.

Articolo 29.

1. Salvo che a richiesta o col consenso del funzionario consolare, le autorità amministrative del territorio non devono interferire in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave. L'autorità giudiziaria del territorio non può intraprendere nessun procedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali fra il capitano e i membri dell'equipaggio senza darne notizia al funzionario consolare competente e non intraprenderà tali procedimenti se il detto funzionario consolare farà obiezioni. Le autorità amministrative e giudiziarie non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purchè tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o tali da causare indebite sofferenze al detenuto.

2. Le autorità del territorio, salvo che su richiesta o col consenso del funzionario consolare:

a) non devono intervenire nelle questioni che sorgano a bordo salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica,

b) non devono iniziare procedimenti penali per reati commessi a bordo della nave, salvo che tali reati

i) turbino la tranquillità o la sicurezza del porto o le leggi del territorio relative alla sanità, all'immigrazione, alla sicurezza della vita in mare, alla materia doganale od altre materie analoghe; oppure

ii) siano commessi da o contro persone diverse dal comandante o dei membri dell'equipaggio, o da persone che abbiano la cittadinanza dello Stato di residenza o contro di esse; oppure:

iii) 1° nel caso dei territori di cui al paragrafo 1) dell'articolo 1, quando il reato è punibile con almeno due anni di pena detentiva; ,

2° nel caso dei territori di cui al paragrafo 2) dell'articolo 1, quando il reato è punibile con cinque o più anni di pena detentiva.

3. Qualora, nell'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2) del presente articolo, le autorità del territorio intendano arrestare od interrogare una persona o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta a bordo della nave, deve essere data la possibilità al comandante od a un altro ufficiale che agisce per suo conto di avvertire il funzionario consolare, e, salvo il caso in cui ciò sia impossibile in considerazione dell'urgenza, di informare il medesimo in modo da permettere a lui od al suo rappresentante di essere presente, se lo desidera. Se il funzionario consolare non è stato presente o rappresentato, egli ha il diritto, a sua richiesta, di ricevere dalle

autorità del territorio tutte le informazioni sui fatti che si sono svolti. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle ordinarie richieste per quanto concerne le dogane, la sanità e l'ammissione degli stranieri o al sequestro del piroscafo o di una qualsiasi parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano avanti alle autorità giudiziarie del territorio.

Articolo 30.

1. Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato inviante, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato inviante come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti, e allo scopo di fornire alle autorità competenti dello Stato inviante tutte le informazioni in materia di sanità od altre che le dette autorità possano richiedere.

2. Il funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente articolo.

Articolo 31.

1. Se una nave dello Stato inviante naufraga nel territorio dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il naufragio deve essere informato al più presto del fatto dalle competenti autorità del territorio.

2. Le autorità competenti del territorio devono prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure per prevenire o reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quegli oggetti appartenenti alla nave o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave.

3. Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità del territorio possono ordinare che vengano prese quelle misure che ritengano necessarie per evitare quei danni che potrebbero essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.

4. Nel caso in cui nè il proprietario nè i suoi agenti (o gli assicuratori interessati), nè il comandante sia in grado di concludere gli accordi necessari, il funzionario consolare sarà considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario, quelle misure che questi avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave in conformità con le norme della legislazione del territorio che regolano la materia.

5. Non devono essere applicati dazi doganali (come pure altri tributi applicati all'importazione nel territorio od a causa di essa) dalle autorità del territorio sul carico, sulle provviste, sull'equipaggiamento, sugli oggetti trasportati o facenti parte del relitto, a meno che non siano trasportati a terra per essere usati o consumati nel territorio. Le autorità del territorio, tuttavia, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere delle garanzie al fine di salvaguardare i proventi tributari per quanto concerne detti beni.

6. Nessun tributo (salvo i dazi doganali, qualora siano applicabili in conformità del paragrafo 5) del recente articolo) può essere riscosso dalle autorità del territorio per quanto concerne il relitto, il suo carico od altri oggetti di bordo, salvo quelli dello stesso genere e per lo stesso ammontare che verrebbero riscossi in simili circostanze in relazione alle navi dello Stato di residenza.

Articolo 32.

Se oggetti appartenenti ad una nave naufragata o che siano parte della nave stessa, quale che sia la bandiera di essa (purchè non sia una nave dello Stato di residenza) od oggetti appartenenti al carico di tale nave o che ne facciano parte sono rinvenuti sulla costa dello Stato di residenza o in prossimità di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati sarà considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario di detti articoli, quelle misure relative alla custodia ed alla disponibilità degli oggetti, che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, purchè:

a) nel caso di oggetti appartenenti o facenti parte di una nave, la stessa sia una nave dello Stato inviante, o, nel caso del carico, se esso sia di proprietà di cittadini dello Stato inviante; e

b) nel caso in cui il proprietario dei suddetti oggetti, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non siano in grado di prendere le misure di cui trattasi.

Articolo 33.

1. La competente amministrazione dello Stato di residenza deve, nel caso in cui il comandante od un membro dell'equipaggio di una nave di detto Stato, cittadino dello Stato inviante, è deceduto in navigazione o in uno Stato qualsiasi, consegnare al più presto al competente funzionario consolare dello Stato inviante copia dei conti che ha ricevuto, relativi ai salari e agli effetti di proprietà del comandante o marittimo deceduto comunicandogli anche tutte le informazioni note all'amministrazione stessa che possano agevolare la ricerca delle persone che hanno diritto alla successione del defunto.

2. In tutti i casi nei quali il valore delle paghe e degli effetti di proprietà del comandante o marittimo deceduto assieme a qualsiasi bene di sua proprietà che sia sotto il controllo della competente amministrazione dello Stato di residenza non eccede il valore di 100 sterline (o quella somma che può essere stabilita di volta in volta da accordi fra le Alte Parti Contraenti) qualora l'amministrazione competente sia un organo del Governo di Sua Maestà o la somma equivalente in lire quando l'amministrazione competente è un organo della Repubblica Italiana, e l'amministrazione competente riconosce che vi è una persona avente diritto a succedere ai beni del defunto, altrimenti che a titolo di creditore, e che tale persona ha la propria residenza nello Stato inviante, l'amministrazione competente consegna al funzionario consolare l'ammontare delle paghe, gli effetti ed i beni da essa custoditi, di proprietà del comandante o marittimo deceduto. Tuttavia, la stessa amministrazione ha il diritto, prima di procedere alla consegna, di soddisfare con i beni della successione del comandante o del marittimo che siano sotto il suo controllo, qualsiasi credito verso la successione fatto va-

lere da qualsiasi persona residente altrove che nello Stato inviante quando la detta amministrazione riconosce la validità di tali crediti. Qualsiasi credito contro la successione del comandante o marittimo deceduto presentato alla suddetta amministrazione dopo tale trasferimento viene notificato alla competente amministrazione dello Stato inviante. Salvo notifica in contrario di una delle Alte Parti Contraenti all'altra, le amministrazioni competenti sono rispettivamente, per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministero della Marina Mercantile e, per quanto concerne Sua Maestà, il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile nel Regno Unito.

3. In tutti i casi nei quali l'amministrazione competente non consegnerà al funzionario consolare le paghe, gli effetti e gli altri beni di un comandante o marittimo defunto, che sono sotto il suo controllo, quando si sono verificate le condizioni stabilite al paragrafo 2) del presente articolo, l'amministrazione competente deve, prima di consegnare i beni della successione alla persona che essa ritiene avere diritto alla successione del defunto, portare a conoscenza del funzionario consolare tale sua intenzione, indicando la persona alla quale si propone di consegnare i suddetti beni allo scopo di dare al funzionario stesso una ragionevole possibilità di fornire quelle informazioni che possono essere utili per la decisione finale che deve essere adottata in ordine alla persona che ha diritto a ricevere i beni di cui trattasi o all'esistenza di altri crediti contro la successione non conosciuti dalla competente amministrazione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2) e 3) del presente articolo non si applicano nel caso in cui, essendo necessario che da parte dell'autorità giudiziaria si conferisca un'autorizzazione ad amministrare, l'amministrazione competente consegni i beni posti sotto il suo controllo ad una persona a cui è stata conferita tale autorizzazione informandone in tal caso al più presto il funzionario consolare.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34.

Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzionario consolare può svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare è autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purchè:

a) siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel territorio: oppure

b) non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le autorità del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.

Articolo 35.

Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della presente Convenzione accorda ad un funzionario consolare il diritto di esercitare delle funzioni spetta allo Stato inviante di determinare in quale misura i suoi funzionari consolari possono esercitare tale diritto.

Articolo 36.

Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, percepire i diritti e le tasse previsti dello Stato inviante per le prestazioni consolari.

PARTE IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37.

Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sarà, a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.

Articolo 38.

1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dovrà, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, notificare per iscritto all'altra Parte tramite le vie diplomatiche quali parti dei suoi territori debbano essere considerate come unità territoriali per l'applicazione di uno o più articoli della Convenzione stessa, e, in quest'ultimo caso, per l'applicazione di quali articoli le dette unità territoriali debbono essere considerate tali.

2. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà, con ulteriori notifiche o con notifiche per iscritto, informare l'altra della sua decisione di modificare gli accordi previamente notificati ed ognuna di tali notifiche avrà effetto sei mesi dopo la data della sua recezione da parte dell'Alta Parte Contraente.

Articolo 39.

A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerarsi abrogate per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione si applica le disposizioni della Dichiarazione fra il Regno Unito e l'Italia relativa al recupero delle proprietà di marinai defunti di uno dei due Stati, firmata a Londra il 17 aprile 1877, nonchè le disposizioni dello Scambio di Note del 31 marzo 1951 tra il Regno Unito e l'Italia per la reciproca estensione ai funzionari consolari dei rispettivi Paesi di alcune franchigie doganali.

Articolo 40.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti Contraenti avrà dato all'altra avviso di denuncia.

In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per Sua Maestà
ASHLEY CLARKE

Per il Presidente della Repubblica Italiana
PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di firmare la Convenzione consolare in data di oggi fra il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, i sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:

Le Alte Parti Contraenti desiderano affermare che, in caso di guerra o di rottura delle relazioni diplomatiche, considerano che i seguenti princìpi sono applicabili agli uffici ed ai funzionari consolari secondo il diritto internazionale generale:

1) nel caso di guerra o di rottura di relazioni diplomatiche fra due Stati, ciascuno di essi ha il diritto di chiedere la chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari dell'altro Stato, sul proprio territorio. Esso ha inoltre il diritto di chiudere tutti o alcuni degli uffici consolari dell'altro Stato situati in altri Paesi sottoposti alla sua occupazione militare;

2) nel caso di chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari di uno Stato sul territorio di un altro Stato o in un territorio che sia sottoposto all'occupazione militare di quest'ultimo Stato ai funzionari consolari (ivi compresi quegli onorari) e agli impiegati consolari del primo Stato, che ne abbiano la cittadinanza senza avere la cittadinanza dell'altro Stato, purchè i loro nomi siano stati debitamente notificati per il tramite appropriato, come a tutti i membri delle loro famiglie, deve essere fissato un termine ragionevole e concesse le facilitazioni del caso perchè possano lasciare il territorio per il proprio Stato. Ad essi devono essere accordati un trattamento ed una protezione adeguati fino al momento della loro partenza, che deve avere luogo entro un termine ragionevole, essi devono essere autorizzati a portare con loro gli archivi ed i documenti ufficiali come pure i loro effetti personali e mobilio o, se lo preferiscono, a depositarli in custodia nel territorio. In ambedue i casi i detti archivi e documenti ufficiali sono inviolabili e devono essere prese tutte le misure necessarie per salvaguardare i loro effetti personali ed il mobilio.

In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per Sua Maestà
ASHLEY CLARKE

Per il Presidente della Repubblica Italiana
PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

SECONDO PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di procedere alla firma della Convenzione consolare in data di oggi tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, dichiarano quanto segue:

Le Alte Parti Contraenti hanno concordato che alle disposizioni dell'articolo 14 e del paragrafo 2) dell'articolo 29 della Convenzione non verrà data applicazione fino al momento in cui ciascuna delle Alte Parti Contraenti non avrà data notifica all'altra e a tale effetto.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per Sua Maestà
ASHLEY CLARKE

Per il Presidente della Repubblica Italiana
PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

BRITISH EMBASSY
ROME

June 1, 1954.

Your Excellency,

I have the honour to make the following communication to Your Excellency, in order to place on record the understanding of Her Majesty's Government in the United Kingdom regarding the application and interpretation of Articles 9 (1), 11 and 28 of the Consular Convention of this day's date.

With regard to Article 9, it is understood that the provisions of paragraph (1) shall not apply to:

(*a*) the Island of Jersey;

(*b*) any territory of Her Majesty where under the law at present in force the acquisition of land in full ownership is restricted to the indigenous inhabitants of the territory in question,

unless and until Her Majesty in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have caused The President of the Italian Republic to be notified that the law of the Island of Jersey or of any such territory, as the case may be, has been amended to permit of effect being given to the said provisions.

With regard to Article 11, it is understood that

(*a*) the High Contracting Parties, while fully reserving their position in this regard will give favourable consideration to applying the provisions of paragraphs (2) and (5) in favour of consular officers and employees who fulfil the conditions specified in sub-paragraphs (*a*) and (*b*) of paragraph (6) but do not fulfil the conditions specified in sub-paragraph (*c*);

(*b*) if it is necessary to require such a consular officer or employee to perform military, naval, air, police or administrative service of any kind, adequate notice will be given in order that the officer or employee concerned may be replaced; and

(*c*) in respect of paragraph (4) the expression « official rate of exchange » will be interpreted as denoting the official sterling rate quoted by the Exchange Control authority, unless and until the High Contracting Parties shall have agreed upon the adoption of some other basis for determining the said rate of exchange.

With regard to Article 28, it is understood that the expression « political opinion » will be deemed to cover the case of any person accused of committing an offence of a political nature.

I shall be grateful if Your Excelency will confirm that the contents of the second, third and fourth paragraphs above are in conformity with the understanding of the Italian Government.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

ASHLEY CLARKE

His Excellency
Signor Attilio PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 1° giugno 1954

Signor Ambasciatore,

con nota in data odierna l'E. V. mi ha comunicato quanto segue:

« I have the honour to make the following communication to Your Excellency, in order to place on record the understanding of Her Majesty's Government in the United Kingdom regarding the application and interpretation of Articles 9 (1), 11 and 28 of the Consular Convention of this day's date.

With regard to Article 9, it is understood that the provisions of paragraph (1) shall not apply to:

(*a*) the Island of Jersey;

(*b*) any territory of Her Majesty where under the law at present in force the acquisition of land in full ownership is restricted to the indigenous inhabitants of the territory in question,

unless and until Her Majesty in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have caused The President of the Italian Republic to be notified that the law of the Island of Jersey or of any such territory, as the case may be, has been amended to permit of effect being given to the said provisions.

With regard to Article 11, it is understood that

(*a*) the High Contracting Parties, while fully reserving their position in this regard will give favourable consideration to applying the provisions of paragraphs (2) and (5) in favour of consular officers and employees who fulfil the conditions specified in sub-paragraphs (*a*) and (*b*) of paragraph (6) but do not fulfil the conditions specified in sub-paragraph (*c*);

(*b*) if it is necessary to require such a consular officer or employee to perform military, naval, air, police or administrative service of any kind, adequate notice will be given in order that the officer or employee concerned may be replaced, and

(*c*) in respect of paragraph (1) the expression « official rate of exchange » will be interpreted as denoting the official sterling rate quoted by the Exchange Control authority, unless and until the High Contracting Partis shall have agreed upon the adoption of some other basis for determining the said rate of exchange.

With regard to Article 28, it is understood that the expression « political opinion » will be deemed to cover the case of any person accused of committing an offence of a political nature.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm that the contents of the second, third and fourth paragraphs above are in conformity with the understanding of the Italian Government ».

Nel prendere atto di tale comunicazione, ho l'onore di informare V. E. che il Governo Italiano è d'accordo sul contenuto di detta Nota.

Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

PICCIONI

A Sua Eccellenza
Sir Henry ASHLEY CLARKE, K. C. M. G.
Ambasciatore di Gran Bretagna — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1957.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 31 gennaio 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici.

La quantità minima di merce da ammettersi alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite o già prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio dolce e ferro in fili, nelle misure da mm. 2 a mm. 0,6, per essere ritrafilati e ridotti rispettivamente nelle misure da mm. 0,07 a mm. 0,55 (con validità fino al 27 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	28 marzo 1957	27 settembre 1957
2. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'8 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 7 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 31 dicembre 1956).	9 marzo 1957	8 settembre 1957
3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	22 marzo 1957	21 settembre 1957
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	18 marzo 1957	17 settembre 1957
5. Caseina presamina, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	28 marzo 1957	27 settembre 1957
6. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastro di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 2 e mm. 20 e spessore compreso fra mm. 0,4 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio, laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 28 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 26 settembre 1956).	27 marzo 1957	26 settembre 1957
7. Gamma picolina, da trasformarsi in idrazide dell'acido isonicotinico (con validità fino al 13 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	14 marzo 1957	13 settembre 1957
8. Minerali di ferro, per la produzione di ghisa greggia (con validità fino al 5 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	6 marzo 1957	5 settembre 1957
9. Monete d'argento fuori corso, per il recupero dell'argento in esse contenuto (con validità fino al 13 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	14 marzo 1957	13 settembre 1957
10. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	22 marzo 1957	21 settembre 1957
11. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	28 marzo 1957	27 settembre 1957
12. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 21 marzo 1957).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 ottobre 1956).	22 marzo 1957	21 settembre 1957

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1957
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 175. — BENNATI

(2964)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1957.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione svizzera denominata « Maspero filtre ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 12 marzo 1957;

Decreta:

Con effetto dal 1° giugno 1957 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione svizzera e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Maspero filtre » Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1957
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 160. — TAFURI

(2931)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1957.

Nomina del dott. Vittorio Ugo Ristagno a direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Vittorio Ugo Ristagno è nominato direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1957
Registro n. 8, foglio n. 173

(2963)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Calzolai di Carpi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa Calzolai di Carpi, dalle quali si rileva che la Società predetta non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Calzolai di Carpi, costituita con atto 11 settembre 1945 del notaio Ludovico Bassi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Sinesio Leporati, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2929)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1957.

Applicazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione di malattia agli artigiani, nelle Regioni della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266;

Considerata l'opportunità di prorogare, nelle Regioni e Provincie indicate all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, i termini per la compilazione degli elenchi degli artigiani e dei loro familiari soggetti alla assicurazione di malattia nonchè quelli per la compilazione dei ruoli esattoriali e delle liste elettorali;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione della legge 29 dicembre 1957, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani nelle Provincie della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e nella Val d'Aosta, il termine del 31 marzo 1957, previsto dall'art. 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, per la compilazione degli elenchi dei titolari di impresa sia ai fini dell'assistenza che ai fini

della elezione per la costituzione degli organi amministrativi delle Casse mutue provinciali è prorogato alla data del 31 maggio 1957.

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1957 saranno compilati gli elenchi dei familiari dei titolari di impresa artigiana soggetti alla assicurazione di malattia.

Gli elenchi di cui ai precedenti comma saranno posti in pubblicazione entro l'8 giugno 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi.

Art. 2.

Nelle Provincie indicate al precedente articolo, la facoltà prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, può essere esercitata dagli artigiani, per l'anno 1957, entro il 15 luglio e i relativi ruoli di riscossione saranno compilati sulla base delle domande pervenute a tale data.

In caso di mancato versamento del contributo totale nell'apposito conto designato dal prefetto entro la data del 31 ottobre 1957, gli artigiani di cui al precedente comma saranno iscritti in appositi ruoli esattoriali da compilarsi entro il 15 dicembre col le modalità previste dall'art. 3, sesto comma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

I ruoli esattoriali per la riscossione dei contributi dovuti per l'anno 1957 dagli artigiani che non hanno fatto domanda per avvalersi della facoltà indicata al primo comma, saranno compilati entro il 15 dicembre 1957.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1957:

Lombardo Angelo, notaio residente nel comune di Santa Ninfa, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Castelvetrano, stesso distretto;

Gentile Nicolò, notaio residente nel comune di Sciacca, è trasferito nel comune di Campobello di Mazara, distretto notarile di Trapani;

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Colle Val d'Elsa, stesso distretto;

Bianchi Stefano, notaio residente nel comune di La Spezia, è trasferito nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova;

Iemma Diego, notaio residente in Pontedecimo, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Rapallo, stesso distretto;

Gritta Tassorello Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova;

Valdettaro Alessandro, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Genova;

Califano Giovanni, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pagani, stesso distretto;

Allegretti Michele, notaio residente nel comune di Erba, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari;

Soldano Mirella, notaio residente nel comune di Staffolo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia;

de Ehrenstein-Rouvroy Pietro, notaio residente nel comune di San Leonardo in Passiria, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Monguelfo, stesso distretto;

Ferraresi Antonio, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di San Felice sul Panaro, stesso distretto;

Cannavale Tommaso, notaio residente nel comune di Baranello, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Isola Nunzio, notaio residente nel comune di Mascali, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Adrano, stesso distretto;

Moro Pietro, notaio residente nel comune di Comeglians, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Tolmezzo, stesso distretto;

Tempesta Giuseppe, notaio residente nel comune di Roccasecca, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Pontecorvo, stesso distretto;

Giuliani Alessandro, notaio residente nel comune di Cannobio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Milano;

Bassani Lucia, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano;

Martucci-Clavica Giuseppe, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano;

Iapoce Angela, notaio residente nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Gorgonzola, distretto notarile di Milano;

Arena Gaetano Maria, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Paderno Dugnano, distretto notarile di Milano;

Porro Federico, notaio residente nel comune di Oviglio, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano;

Parigi Rodolfo, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Tradate, distretto notarile di Milano;

Cipollone Danilo, notaio residente nel comune di Ponzone, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Angera, distretto notarile di Milano.

(3002)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	653,812
1 Franco svizzero lib.	145,83
1 Corona danese	90,517
1 Corona norvegese	88,07
1 Corona svedese	121,615
1 Fiorino olandese	165,115
1 Franco belga	12,503
100 Franchi francesi	178,467
1 Franco svizzero acc.	143,564
1 Lira sterlina	1760,70
1 Marco germanico	149,825
1 Scellino austriaco	24,189

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Demanio pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990 si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	25160	Comune di Faenza (Ravenna)	425 —
Id.	25161	Comune di Faenza (Ravenna) con annotazione da erogarsi a favore dei poveri	425 —
Id.	192880	Congregazione Canale Naviglio Zanelli in Faenza (Ravenna)	365 —
Cons. 3,50 % (1906)	278633	Pio Legato Caprara Tommaso in Melilli (Siracusa), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	73,50
P. R. 3,50 % (1934)	289495	Spena Francesco fu Biagio, dom. a New York	1.365 —
Id.	439255	Come sopra	350 —
Rendita 5 % (1935)	83644	Comune di Palazzo Adriano (Palermo)	460 —
Id.	83719	Come sopra	500 —
Id.	220586	Come sopra .	40 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 febbraio 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(1388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno in comune di Cavezzo (Modena)

Con decreto 5 febbraio 1957, n. 2318, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno, relitti del Dugale Corrente, di complessivi Ha. 0.57.61 riportate sul catasto del comune di Cavezzo sotto gli estremi seguenti:

Foglio 17, mappale 1897-1/2; foglio 13, mappale 1290-1/2; foglio 8, mappali 417-1/2, 417-1/3, 417-1/4, 417-1/5, 952-c, 952-d, 952-e, 952-f, 337-c, 1042-1/2, foglio 3, mappali 282-1/2, 281-1/2, 281-1/3, 318-1/2, 318-1/3; foglio 1, mappale 299-1/2.

(2937)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Caseificio sociale Capoponte », in Capoponte di Tizzano Val Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, la Società cooperativa « Caseificio sociale Capoponte », in Capoponte di Tizzano Val Parma, costituita con atto del notaio dott. Vincenzo Bertigalli, il 13 maggio 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2919)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « L'Aratro », con sede in Capaccio, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, la Società cooperativa agricola « L'Aratro », con sede in Capaccio, ora Agricola industriale e di consumo, costituita con atto del notaio dott. Manlio De Maria, il 22 ottobre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del dott. Antonio Musio.

(2917)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra « Lavoratori metalmeccanici », con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, il rag. Piero Lanforti è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro fra « Lavoratori metalmeccanici », con sede in Massa, in sostituzione dell'attuale liquidatore rag. Luigi Sala.

(2916)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Piadena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Piadena, sono stati prorogati dal 31 marzo al 30 giugno 1957.

(2914)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nei comuni di Castellammare di Stabia (Napoli), Catanzaro, Firenze, Padova, Reggio Emilia, Salerno, Varese.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacanti nei comuni di Castellammare di Stabia (Napoli), Catanzaro, Firenze, Padova, Reggio Emilia, Salerno, Varese.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste e abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda, redatta su carta da bollo da lire 200 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè i titoli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere c) e d), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione e vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere c) e d), utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, qualora occorra.

Quelli indicati ai numeri 2), 3), 4), 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale essi erano allegati, ma unendo ad ogni domanda gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 29 aprile 1957

p. *Il Ministro* BISORI

(2952)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai periti tecnici industriali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro, predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 35 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di diploma di perito tecnico industriale. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 118, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge citata;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

E) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, militari o civili, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare;

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il Comune ove sono iscritti sulle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

7) se abbiano o meno riportate condanne penali, indicando in caso affermativo le eventuali condanne riportate, anche se sia intervenuta amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

8) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, ovvero di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) in quale delle sedi di esame indicate al successivo art. 8 intendano sostenere le prove scritte;

11) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

12) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

13) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera o la categoria di appartenenza o la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale *C*;

14) se intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca. La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comu-

nale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al servizio dell'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202260/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono della pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata da L. 100, una delle attestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre una copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

t) i candidati che possano far valere altri titoli, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, i quali, alla data di scadenza del termine di cui al primo comma del presente art. 5, diano luogo al diritto di precedenza o di preferenza nella nomina, produrranno i relativi documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

1. Diploma originale di perito tecnico industriale, ovvero il certificato sostitutivo del diploma stesso.

E' data facoltà di produrre in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copie autentiche di detti documenti, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti, salvo che essi non siano stati già presentati per i benefici di precedenza o di preferenza della nomina ai sensi del precedente art. 5.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200; rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quello di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre,

sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6, i seguenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) copia dello stato matricolare, per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici, anche alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione, del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto, nonchè di una prova facoltativa di lingua tedesca da sostenersi in occasione della prova orale.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in lingua tedesca sarà attribuito, in aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente comma, un coefficiente di 0,25 punti.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori aggiunti di terza classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di ispettori aggiunti di terza classe della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili, in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di quattro impiegati della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un professore insegnante tecnonologia industriale in un istituto di istruzione secondaria.

Alla Commissione potrà essere aggiunto un professore insegnante la lingua tedesca in un istituto di istruzione secondaria.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o della carriera direttiva, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1957
Registro n. 1 *Lavoro e previd. sociale, foglio n.* 340. — GALEANI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Legislazione sociale.

2. Tecnologia meccanica (macchine utensili; trattamenti termici; fonderie; prove su materiali metallici; tolleranze e accoppiamenti) oppure tecnologia metallurgica (produzione ghisa, acciaio, rame, alluminio e zinco; laminazione a caldo) a scelta del candidato.

Prova orale

La prova orale verterà sulla legislazione sociale, su entrambe le tecnologie, meccanica e metallurgica, indicate per la prova scritta, sulla tecnologia del legno (lavorazione del legno a mano e a macchina), su elementi di costruzioni edilizie e sulla statistica metodologica.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitto e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nomine di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione) e di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

Prova facoltativa

La prova facoltativa di lingua tedesca, di cui all'art. 9 del bando si intenderà superata solo nel caso che il candidato dimostri di possedere una perfetta conoscenza della lingua, sostenendo una breve conversazione ed effettuando correttamente traduzione dall'italiano al tedesco e viceversa senza ausilio del dizionario.

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale degli affari generali e del personale
Servizio ispettorato del lavoro Div. IV
Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome: le donne maritate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio) . . . nato a . . . (provincia di . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di perito tecnico industriale in data . . . presso l'Istituto tecnico industriale . . . di . . .

Il sottoscritto dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (oppure se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici) (indicare in caso contrario i motivi di esclusione dall'elettorato attivo politico).

Dichiara inoltre di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, e di rinvio in qualità di . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato (oppure: di essere dipendente del Ministero . . . in qualità di . . . in servizio a . . . presso . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . .; ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . . in qualità di . . . e di aver lasciato il servizio il . . . non per provvedimento di destituzione o dispensa dal servizio o di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Fa presente di voler sostenere le prove scritte presso la sede di . . . (Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari), ed inoltre di voler (oppure di non voler) sostenere, in occasione della prova orale, la prova facoltativa di lingua tedesca.

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Data . . .

Firma (1) . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2924)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso per nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto Ministeriale n. 659 (11) P.1/a.3 in data 3 novembre 1956, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 22, 23, 24 e 25 maggio 1957.

(2987)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.